

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni alle quali è possibile esentare taluni animali appartenenti a specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ficato dal regolamento (CE) n. 384/2008, tratta solo animali vaccinati con vaccini inattivati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, 3° comma,

- (4) Poiché informazioni scientifiche preliminari recentemente raccolte negano che esista un rischio supplementare connesso alle femmine gravide, vaccinate almeno 60 giorni prima dell'inseminazione o dell'accoppiamento con vaccini vivi modificati, dovrebbe essere possibile esentare dal divieto d'uscita tutti gli animali vaccinati e immunizzati con vaccini vivi, inattivati o modificati, se tra la vaccinazione e l'inseminazione o l'accoppiamento è trascorso un lasso di tempo sufficiente.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007⁽²⁾ della Commissione fissa le norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alla limitazione dei movimenti degli animali sensibili alla febbre catarrale, all'interno delle zone soggette a restrizione e da esse provenienti. Esso stabilisce anche le condizioni per l'esenzione dal divieto d'uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti degli animali ricettivi, al loro sperma, ovuli ed embrioni.
- (2) Secondo nuovi dati scientifici raccolti da vari Stati membri sulla patogenesi del virus della febbre catarrale, è probabile che la trasmissione transplacentare del virus della febbre catarrale avvenga almeno per il sierotipo 8. Vanno pertanto mantenute le misure precauzionali adottate per impedire l'eventuale diffusione di tale malattia da parte di femmine gravide o di taluni animali appena nati, previste dal regolamento (CE) n. 1266/2007, quale modificato dal regolamento (CE) n. 384/2008 della Commissione⁽³⁾.
- (3) Animali che, prima dell'inseminazione artificiale o dell'accoppiamento, erano immuni alla febbre catarrale, perché vaccinati con un vaccino vivo modificato o uno inattivato, si ritiene non comportino rischi significativi riguardo a tale malattia purché tra la vaccinazione e l'inseminazione, o l'accoppiamento, sia trascorso tempo sufficiente. Il regolamento (CE) n. 1266/2007, quale modi-

- (5) Gli animali che non soddisfano tutti i requisiti necessari, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, per essere spostati da un'azienda in una zona soggetta a restrizioni a un'altra al di fuori di una tale zona, ma che vanno esportati verso un paese terzo non comportano rischi supplementari per lo stato di salute della Comunità, poiché non sono destinati a un'azienda comunitaria. Di conseguenza, i requisiti del loro spostamento verso il punto d'uscita, definito dalla decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi⁽⁴⁾, non devono essere più severi di quelli applicati agli animali inviati ai macelli in conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1266/2007. Pertanto, se tali animali sono accompagnati da un certificato ai sensi della decisione 93/444/CEE della Commissione, non va richiesta alcuna ulteriore certificazione relativa alle condizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007. Va dunque cancellato il riferimento alla decisione 93/444/CEE nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007.

- (6) Se, per la lunghezza del trasporto degli animali verso un macello o il punto d'uscita e in ottemperanza alle norme per il benessere degli animali, è previsto un periodo di riposo, sarà possibile applicare le deroghe per i movimenti di tali animali solo se il periodo di riposo ha luogo in un punto di controllo sito nella stessa zona soggetta a restrizioni dell'azienda d'origine, perché solo in tal caso non esistono rischi supplementari connessi all'interruzione del trasporto diretto verso i posti di controllo.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2008 (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 116 del 30.4.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.